

parti comuni dell'edificio - muri (maestri, perimetrali)

Muri perimetrali - Asservimento alla proprietà esclusiva di un condomino - Illiceità - Fondamento
- Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15024 del 14/06/2013

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15024 del 14/06/2013

I muri perimetrali di un edificio in condominio sono destinati al servizio esclusivo dell'edificio stesso, sicché non possono essere usati, senza il consenso di tutti i comproprietari, per l'utilità di altro immobile di proprietà esclusiva di uno dei condomini e costituente un'unità distinta rispetto all'edificio comune, in quanto ciò costituirebbe una servitù a carico di detto edificio. Pertanto, costituisce uso indebito di cosa comune l'appoggio praticato da un condomino sul muro perimetrale dell'edificio condominiale per realizzare locali di proprietà esclusiva, mettendoli in collegamento con altro suo immobile, in quanto siffatta opera viene ad alterare la destinazione del muro perimetrale e ad imporvi il peso di una vera e propria servitù.